



Prot. 3060/19

Tribunale Ordinario di Perugia

Dec. n. 105/19

Perugia 10 ottobre 2019

Il Presidente del Tribunale

Rilevato che il dr. Claudio Baglioni e la dr.ssa Paola de Lisio sono stati trasferiti alla locale Corte di Appello dove prenderanno possesso in data 28 novembre 2019;

che con provvedimento di variazione tabellare n. 94 del 05 settembre 2019, adottato a seguito di interpello, il ruolo del dr. Baglioni sarà assegnato alla dr.ssa Gaia Muscato a partire dal 15.12.2019 mentre quello della dr.ssa de Lisio sarà preso in carico dalla dr.ssa Arianna De Martino dall'01.05.2020;

che dalla ricognizione dello stato dei ruoli alla data odierna risulta quanto segue:

ruolo dr. Baglioni

322 cause di rito contenzioso ordinario (di cui 78 separazioni giudiziali e 59 divorzi contenziosi);

134 procedimenti di volontaria giurisdizione (in cui sono compresi modifiche delle condizioni di separazione e divorzio, regolamentazione della responsabilità genitoriale per coppie non unite in matrimonio, richiesta sequestro beni del coniuge, etc.);

103 procedimenti di protezione internazionale.

Ruolo dr.ssa de Lisio

303 cause di rito contenzioso ordinario (di cui 54 separazioni giudiziali e 34 divorzi contenziosi);

142 procedimenti di volontaria giurisdizione (in cui sono compresi modifiche delle condizioni di separazione e divorzio, regolamentazione della responsabilità genitoriale per coppie non unite in matrimonio, richiesta sequestro beni del coniuge , etc.);

112 procedimenti di protezione internazionale.

Ritenuto

che per il ruolo del dr. Baglioni che sarà preso in carico dalla dr.ssa Muscato poco meno di venti giorni dopo il trasferimento dell'attuale titolare, nell'evidente infruttuosità di un'assegnazione ad altro magistrato per il brevissimo periodo intermedio, lo stesso dr. Baglioni ha già trasferito ad altra data la trattazione dei procedimenti già fissati nelle udienze tra il 28 novembre e il 15 dicembre, con provvedimento fuori udienza;

che va invece prevista la gestione di una fase transitoria per il ruolo della dr.ssa Paola de Lisio atteso che non è possibile effettuare una trasmissione non ragionata di fascicoli sui ruoli degli altri magistrati, già gravati da un consistente numero di cause, poiché si tratterebbe di scelta che non determinerebbe un effettivo miglioramento della tempestività nelle decisioni ma un ritardo complessivo nelle definizioni;

che le attuali tabelle prevedono, in via ordinaria, che in assenza del magistrato professionale, per congedo o trasferimento, nella trattazione del suo ruolo subentra il giudice onorario allo stesso già affiancato;

che il giudice onorario attualmente affiancato alla dr.ssa de Lisio, dr. Vincenzo Massimiliano Di Fiore, in quanto già impegnato nella definizione dei procedimenti di protezione internazionale cosiddetto vecchio rito, nella trattazione della volontaria giurisdizione nonché nella definizione di procedimenti di competenza della seconda Sezione civile, avuto riguardo alla contestuale pendenza della richiesta di trasferimento ad altro tribunale e alla necessità che definisca con priorità i procedimenti ultratriennali da cui è gravato il suo ruolo, potrà trattare, per il ruolo de Lisio, i soli procedimenti di tutela, curatela e amministrazione di sostegno di competenza monocratica;

che è stata acquisita la disponibilità della dr.ssa Marida Monacelli per la trattazione della restante parte del ruolo secondo i criteri sotto esposti;

rilevato

che, come è noto, la materia della famiglia (in essa compresi i procedimenti iscritti come volontaria giurisdizione e riguardanti modifiche in tema di separazione e divorzio, regolamentazione della responsabilità genitoriale nelle coppie di fatto etc.) non consente ai giudici onorari di assumere le decisioni definitive e che altrettanto deve dirsi per i procedimenti di protezione internazionale introdotti a seguito della riforma di cui alla l. 46/2017 a partire dal 16.08.2017;

che per adottare una programmazione complessivamente coerente appare corretto prevedere che le cause che i giudici onorari non possono trattare rimarranno sul ruolo ex de Lisio e il giudice onorario si limiterà a fissare, ove necessario, l'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero effettuerà l'istruttoria già prevista senza adottare la decisione definitiva;

che, alla luce delle nuove competenze che assumerà l'Ufficio del Giudice di Pace come previsto dal d. lgs. 116/2017 e, conseguentemente, dell'ampliamento delle competenze del nuovo giudice onorario di pace può essere utilizzato, per individuare le cause possibile oggetto di definizione (salvi i divieti di legge prima richiamati), il criterio normativamente previsto per le future modifiche della competenza per valore, per cui l'ufficio del Giudice Onorario di Pace sarà competente per le cause fino a 50.000,00 euro in materia contrattuale e fino a 100.000,00 in materia di responsabilità extracontrattuale e che, conseguentemente, il giudice onorario potrà definire tale tipologia di controversie;

rilevato, con riferimento alle nuove assegnazioni, che sul ruolo de Lisio è opportuno sospendere a partire dal 15 ottobre e fino al 30 aprile 2020 le nuove assegnazioni che richiedono la tempestiva fissazione dell'udienza e/o decisioni urgenti anche sulle modalità di trattazione istruttoria con attribuzione agli altri tre componenti della sezione di tali assegnazioni (come poco oltre esemplificate);

che lo squilibrio di assegnazioni che ne deriverà potrà essere colmato al momento dell'immissione nella trattazione del ruolo della dr.ssa Arianna De Martino;

che le assegnazioni da sospendere sono le seguenti:

ricorsi/istanze per IVG;

ricorsi ex art. 342 bis (ordini di protezione);

ricorsi per modifica delle condizioni di separazione e divorzio (compresi i ricorsi congiunti);

ricorsi per regolamentazione della responsabilità genitoriale nelle coppie non unite in matrimonio (compresi i ricorsi congiunti);

ricorsi ex artt. 9 co. 2 e 3 e 9 bis l. 898/1970 (riconoscimento pensione di reversibilità in tutto o in parte, riconoscimento assegno periodico a carico dell'eredità);

ricorsi per interdizione;

ricorsi per rettifica degli atti dello stato civile;

che quanto alle amministrazioni di sostegno, che vengono assegnate al giudice professionale solo in caso di istanza proposta dal pubblico ministero, le stesse saranno assegnate al giudice onorario già affiancato alla dr.ssa de Lisio per la volontaria giurisdizione e trattate dallo stesso fino all'assegnazione del ruolo alla dr.ssa De Martino; i fascicoli in materia di amministrazione di sostegno già pendenti o di nuova iscrizione che si riveleranno di particolare complessità saranno trasmessi al Presidente del Tribunale per la valutazione di un'eventuale nuova assegnazione;

che i procedimenti nei quali è in corso una consulenza tecnica in materia di famiglia, quelli in cui è stato proposto un ricorso cautelare in corso di causa nella stessa materia nonché i procedimenti pendenti con richiesta di modifica delle condizioni di separazione e divorzio ovvero di regolamentazione della responsabilità genitoriale che non possono essere definiti dal giudice onorario sia per la materia sia perché di competenza collegiale saranno trattati dal giudice onorario prima indicato esclusivamente nella fase istruttoria (ad es. conferimento incarico peritale a seguito di ordinanza collegiale, audizione di testimoni già ammessi, acquisizione documentazione etc.) con fissazione dell'udienza di assunzione in riserva per la decisione del collegio ad epoca successiva all'assegnazione del ruolo alla dr.ssa De Martino; solo ove ricorreranno specifici motivi di urgenza i procedimenti indicati saranno trasmessi al Presidente del Tribunale che valuterà la necessità di una nuova assegnazione;

che per i procedimenti in materia di famiglia nei quali saranno proposti ricorsi cautelari in corso di causa il giudice onorario trasmetterà il procedimento al Presidente del Tribunale per la valutazione dell'urgenza ed eventuale nuova assegnazione;

che le richieste di sospensione, a seguito di ricorso in cassazione, degli effetti del decreto di diniego della protezione internazionale proposte ai sensi dell'art. 35 bis co. 13 d. lgs. 28.01.2008 n. 25 (come modificato dal d.l. 17.02.2017 n. 13 , convertito, con modificazioni, nella l. 13.04.2017 n. 46) e relative a procedimenti definiti dalla dr.ssa Paola de Lisio che perverranno tra il 28 novembre e il 30 aprile 2020 dovranno essere assegnati, a rotazione, a tutti gli altri giudici che trattano la materia;

che una sospensione delle assegnazioni deve essere operata per il ruolo del dr. Claudio Baglioni limitatamente al periodo 15 ottobre – 14 dicembre e con esclusivo riferimento agli affari riguardanti ricorsi/istanze per IVG e ricorsi ex art. 342 bis c.c. (ordini di protezione) perché richiedono la tempestiva fissazione dell'udienza e/o decisioni urgenti, con successivo riequilibrio dei ruoli (ove necessario) con gli altri componenti della Sezione al momento dell'immissione nella trattazione del ruolo della dr.ssa Gaia Muscato;

che le richieste di sospensione, a seguito di ricorso in cassazione, degli effetti del decreto di diniego della protezione internazionale proposte ai sensi dell'art. 35 bis co. 13 d. lgs. 28.01.2008 n. 25 (come modificato dal d.l. 17.02.2017 n. 13 , convertito, con modificazioni, nella l. 13.04.2017 n. 46) che perverranno tra il 28 novembre e il 14 dicembre e relativi a procedimenti definiti dal dr. Claudio Baglioni dovranno essere assegnati, a rotazione, a tutti gli altri giudici che trattano la materia;

che, stante la necessità per i magistrati in trasferimento, di redigere i provvedimenti definitivi di tutte le cause già trattenute in decisione e per le quali, proprio in vista del trasferimento, è stato effettuato uno sforzo aggiuntivo di assunzione in decisione è altresì opportuno sospendere, a partire dall'01.11.2019 , anche l'assegnazione dei decreti ingiuntivi; l'assegnazione riprenderà per il ruolo ex Baglioni alla dr.ssa Gaia Muscato a

partire dal 15 dicembre 2019 e per il ruolo ex de Lisio alla dr.ssa Arianna De Martino a partire dall'01.05.2020.

sentiti i magistrati in trasferimento, i giudici onorari dr.ssa Marida Monacelli e dr Vincenzo Massimiliano Di Fiore e acquisito il consenso dei giudici del settore lavoro dottori Marco Medoro e Giampaolo Cervelli sulla partecipazione alla decisione delle sospensive in materia di protezione internazionale

Tutto ciò premesso

Prende atto che

- a) i procedimenti appartenenti al ruolo contenzioso e a quello della volontaria giurisdizione (in questi ultimi compresi quelli introdotti con richieste di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, con richiesta di assegnazione della pensione di reversibilità, in tutto o in parte, ovvero di regolamentazione della responsabilità genitoriale tra coppie di fatto) già pendenti sul ruolo del dr. Claudio Baglioni e con udienza fissata nel periodo intercorrente tra il 28 novembre e il 15 dicembre 2019 sono stati differiti dall'attuale assegnatario, con provvedimento fuori udienza, a data successiva al 15 dicembre 2019;

Dispone

b) a partire dalla data di immissione in possesso della dr.ssa Paola de Lisio presso la Corte d'appello di Perugia i procedimenti alla stessa assegnati saranno trattati con le seguenti modalità:

1) nelle materie tutela, curatela e amministrazione di sostegno il giudice onorario dr. Vincenzo Massimiliano Di Fiore, già affiancato alla dr.ssa de Lisio, proseguirà nella trattazione degli affari secondo l'istituto della supplenza, utilizzabile per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale in caso di assenza o impedimento temporaneo del magistrato. Il giudice onorario tratterà tutte le questioni e definirà quelle di competenza del giudice monocratico.

2) le amministrazioni di sostegno destinate al ruolo ex de Lisio e iscritte a seguito di istanza proposta dal pubblico ministero saranno assegnate al giudice onorario dr. Di Fiore che tratterà la fase istruttoria e trasmetterà al Presidente del Tribunale per la valutazione di un'eventuale nuova assegnazione quelli già pendenti o di nuova iscrizione che si riveleranno di particolare complessità ovvero caratterizzati da urgenza;

3) i procedimenti di natura contenziosa già assegnati alla dr.ssa Paola de Lisio saranno trattati dalla dr.ssa Marida Monacelli secondo l'istituto della supplenza, utilizzabile per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale in caso di assenza o impedimento temporaneo del magistrato. Il giudice onorario, in particolare, tratterà tutte le cause fino al valore di 50.000,00 euro in materia contrattuale e fino a quello di

100.000,00 euro in materia di responsabilità extracontrattuale, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, in modo tale da proseguire il lavoro del magistrato assente e portare a definizione, nel periodo di supplenza, il maggior numero di cause, così da contribuire fattivamente a rendere operativo il programma di smaltimento delle pendenze, soprattutto per i contenziosi di più vecchia iscrizione. Non potranno essere assunte in decisione dal giudice onorario tutte le cause in materia di famiglia.

4) Le cause che, invece, esulano dal limite di valore sopra indicato e le cause di rito contenzioso in materia di famiglia vengono comunque assegnate in supplenza alla dr.ssa Marida Monacelli la quale potrà sostituire il magistrato togato limitatamente alla trattazione della fase introduttiva c/o istruttoria, in ragione della situazione di necessità e urgenza.

5) i procedimenti c.d. di volontaria giurisdizione ma aventi ad oggetto richieste di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, richiesta di assegnazione della pensione di reversibilità, in tutto o in parte, ovvero di regolamentazione della responsabilità genitoriale tra coppie di fatto già pendenti saranno trattati dal giudice onorario dr.ssa Marida Monacelli esclusivamente per la fase istruttoria. Solo ove ricorreranno specifici motivi di urgenza per la definizione del procedimento ovvero i procedimenti risulteranno caratterizzati da particolare complessità saranno trasmessi al Presidente del Tribunale che valuterà la necessità di una nuova assegnazione;

7) le nuove assegnazioni esclusivamente nella materia contenziosa (ad eccezione dei procedimenti monitori) potranno essere effettuate sul ruolo ex de Lisio e trattate secondo i principi prima richiamati;

c) vengono sospese sul ruolo del dr. Claudio Baglioni le nuove assegnazioni dei procedimenti monitori e degli affari riguardanti ricorsi/istanze per IVG e ricorsi ex art. 342 bis c.c. (ordini di protezione) limitatamente al periodo 15 ottobre – 14 dicembre, salvo riequilibrio dei ruoli al momento dell'assunzione del ruolo da parte della dr.ssa Gaia Muscato;

d) vengono sospese sul ruolo della dr.ssa Paola de Lisio le nuove assegnazioni, a partire dal 15 ottobre e fino al 30 aprile 2020 limitatamente ai seguenti affari:

procedimenti per ingiunzione;

ricorsi/istanze per IVG;

ricorsi ex art. 342 bis (ordini di protezione);

ricorsi per modifica delle condizioni di separazione e divorzio (compresi i ricorsi congiunti);

ricorsi per regolamentazione della responsabilità genitoriale nelle coppie non unite in matrimonio (compresi i ricorsi congiunti);

ricorsi ex artt. 9 co. 2 e 3 e 9 bis l. 898/1970 (riconoscimento pensione di reversibilità in tutto o in parte, riconoscimento assegno periodico a carico dell'eredità);

ricorsi per interdizione;

ricorsi per rettifica degli atti dello stato civile;

con successivo riequilibrio dei ruoli (ove necessario) con gli altri componenti della Sezione al momento dell'immissione nella trattazione del ruolo della dr.ssa Arianna De Martino;

e) le richieste di sospensione, a seguito di ricorso in cassazione, degli effetti del decreto di diniego della protezione internazionale proposte ai sensi dell'art. 35 bis co. 13 d. lgs. 28.01.2008 n. 25 (come modificato dal d.l. 17.02.2017 n. 13 , convertito, con modificazioni, nella l. 13.04.2017 n. 46) che perverranno tra il 28 novembre e il 14 dicembre e relativi a procedimenti definiti dal dr. Claudio Baglioni dovranno essere assegnati, a rotazione, a tutti gli altri giudici che trattano la materia tra essi compresi i dottori Marco Medoro e Giampaolo Cervelli, appartenenti al settore lavoro;

f) le richieste di sospensione, a seguito di ricorso in cassazione, degli effetti del decreto di diniego della protezione internazionale proposte ai sensi dell'art. 35 bis co. 13 d. lgs. 28.01.2008 n. 25 (come modificato dal d.l. 17.02.2017 n. 13 , convertito, con modificazioni, nella l. 13.04.2017 n. 46) che perverranno tra il 28 novembre 2019 e il 30 aprile 2020 e relativi a procedimenti definiti dalla dr.ssa Paola de Lisio saranno assegnati, a rotazione, a tutti gli altri giudici che trattano la materia tra essi compresi i dottori Marco Medoro e Giampaolo Cervelli, appartenenti al settore lavoro;

i Giudici onorari sopra citati potranno fissare, ove necessario, le udienze relative al ruolo trattato in supplenza anche unitamente alle altre udienze loro assegnate ovvero nei giorni di udienza già loro assegnati.

Si comunichi al Presidente della Corte d'appello quale Presidente del Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica, ai Presidenti della II e della III Sezione civile, ai magistrati della Prima, della Seconda e della Terza Sezione civile, a tutti gli altri Magistrati dell'Ufficio, al Dirigente Amministrativo, al Coordinatore del Settore Civile al Presidente del Consiglio dell'Ordine e al Presidente della Camera civile.

La presente variazione tabellare ai sensi dell'art. 40 circolare sulla formazione delle tabelle 25.01.2017sarà esecutiva all'esito del parere favorevole all'unanimità del Consiglio Giudiziario.

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti



